

CAMERA DEI DEPUTATI^{N 3670-ter}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

—

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi
e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

*(Già articoli da 1 a 23 e da 25 a 39 del disegno di legge 3670 stralciati,
con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 27 gennaio 1987)*

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
IL PERSONALE

ART. 1.

(Reclutamento).

1. L'articolo 12 ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono abrogati.

2. Il termine del 31 dicembre 1983, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è prorogato al 31 dicembre 1986. Nell'ambito delle singole direzioni provinciali, relativamente ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie, è in facoltà dell'Amministrazione attingere all'altra per la copertura dei posti disponibili.

3. Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797: nei relativi concorsi le prove di esame, uguali a quelle dei corrispondenti concorsi pubblici, sono integrate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione dell'anzianità. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici.

4. I posti riservati dalla legge fino al 31 dicembre 1986 ai precari devono essere assegnati ai precari medesimi, anche dopo tale data, attingendo dalle graduatorie dei concorsi banditi entro tale data.

5. Fino al 31 dicembre 1986, il personale straordinario da assumere per un periodo non superiore ai sei mesi nell'anno solare, per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nelle cate-

gorie IV e V, deve essere attinto dalle graduatorie dei concorsi riservati ai precari, seguendo l'ordine di graduatoria.

6. Fino all'approvazione delle anzidette graduatorie, continuano ad operare le norme riguardanti l'assunzione di personale straordinario di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

7. Dal 1° gennaio 1987, il personale straordinario è attinto, per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare, dalle graduatorie degli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si fa più luogo a concorsi per sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere nonché coloro che vi saranno iscritti quali vincitori di concorsi già espletati o in corso di espletamento, ovvero, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, quali idonei dei concorsi stessi, conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio ULA e l'assunzione temporanea, entrambe da conferirsi secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto ministeriale n. 4586 del 1° settembre 1982.

9. Il periodo di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici, anche se scadute, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, è da considerarsi sospeso durante la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e ad analoghe norme successive.

ART. 2.

*(Passaggi di categoria
per mansioni superiori).*

1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, ed al precedente articolo 1, la percentuale dei posti da riservare fino al 30 giugno 1985 al personale in servizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche professionali delle categorie V e VI, con esclusione di quella di geometra, sono attribuiti mediante concorsi nazionali per titoli professionali ai quali può partecipare il personale delle categorie immediatamente inferiori che, anteriormente alla data del 16 maggio 1980 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del 27 maggio 1980 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, svolgeva le mansioni proprie di categorie superiori, quali risultano dal decreto ministeriale 16 maggio 1980 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal decreto ministeriale 27 maggio 1980 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ancorché relative ai profili di area funzionale diversa, e che abbia svolto in via continuativa tali mansioni fino alla data del 31 luglio 1983.

2. Quanto previsto dal comma 1 non si applica alla percentuale di posti di operatore specializzato di esercizio, contingente degli uffici locali, riservata al personale interno, la quale, sino al 30 giugno 1985, è conferibile esclusivamente agli operatori di esercizio del contingente predetto.

3. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale o zonale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.

4. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina.

5. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due Aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra Azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione è consentita per il concorso bandito dall'Azienda e per il contingente cui ineriscono direttamente le mansioni svolte.

6. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente.

7. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

8. Nulla è innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui può accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore.

ART. 3.

(Riduzione di anzianità per passaggi di categoria).

1. Le anzianità richieste dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il conferimento dei posti disponibili in categoria superiore al 1° gennaio degli anni 1982, 1983 e 1984, sono ridotte di un anno nei confronti degli impiegati, che abbiano svolto compiti di categoria superiore — quali risultano dai decreti ministeriali 16 maggio 1980 e 27 maggio 1980 concernenti le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale appartenente, rispettivamente, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici — per almeno un anno anteriormente al 16 maggio 1980 presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al 27 maggio 1980 presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche di vice dirigente, appartenenti all'VIII categoria, l'anzianità minima richiesta nelle corrispondenti qualifiche di consigliere è fissata in un anno.

ART. 4.

(Fascicolo personale e stato matricolare).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a determinare gli atti, costituenti il fascicolo personale dell'impiegato, dei quali deve essere data notizia, stabilendo le relative modalità.

ART. 5.

(Orario di lavoro).

1. La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario del personale addetto alla commutazione telefonica interurbana ed internazionale è stabilita in 36 ore. L'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è abrogato.

ART. 6.

(Intensificazione e abbinamenti).

1. Quando le esigenze di servizio lo richiedono, gli impiegati sono tenuti ad eseguire la quota di lavoro riferibile alle unità assenti dall'ufficio, entro i limiti e con le modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 134 del testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al primo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si applicano al personale delle Aziende postelegrafoniche, inquadrato nelle categorie professionali dalla I alla IV, nei casi di lievi mancanze, per le quali non si ritenga applicabile la censura.

2. Avverso i provvedimenti con i quali vengono inflitte le sanzioni pecuniarie è ammesso ricorso al capo dell'organo periferico da cui dipende l'ufficio di appartenenza dell'impiegato punito ovvero, per gli impiegati dell'Amministrazione centrale, al competente capo del personale.

3. Quando la sanzione pecuniaria sia stata inflitta dal capo dell'organo periferico o dal capo del personale, il ricorso è prodotto al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o al direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati da esse, rispettivamente, dipendenti.

ART. 8.

(Applicazione dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101).

1. Al personale di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è attribuito, sino al 31 dicembre 1980, il trattamento economico della rispettiva categoria immediatamente inferiore, da determinarsi ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge.

2. Al personale di cui alla prima parte della lettera *c*), del primo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, compete, fino al 31 dicembre 1978, lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella di inquadramento e, con effetto dal 1° gennaio 1979, lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento.

3. Nei confronti del personale di cui alla prima parte del penultimo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979,

n. 101, per « maturato economico » realizzato alla data del 30 aprile 1978 si intende il trattamento economico determinato ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge. Qualora detto trattamento, ancorché inferiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento, risulti superiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore, è attribuito, in quest'ultima categoria, lo stipendio calcolato ai sensi dei citati articoli 39 e 40. L'eventuale assegno personale conferito in tale sede è riassorbito all'atto dell'attribuzione dello stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento.

ART. 9.

(Valutazione del servizio militare).

1. Nei confronti dei sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia transitati all'impiego civile ai sensi dell'articolo 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di precedenti analoghe disposizioni, il servizio militare, sempreché non abbia dato luogo a pensione ordinaria, è riconosciuto, nella categoria corrispondente alla qualifica con cui sono stati immessi nell'amministrazione, per intero relativamente ai primi 12 anni e per metà relativamente al periodo eventualmente eccedente.

ART. 10.

(Competenze accessorie).

1. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 ed ai commi secondo e terzo dell'articolo 12 dell'accordo del 12 dicembre 1983, concernente il personale postelegrafonico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, si applicano anche al personale con qualifica dirigenziale o con

qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede con le normali disponibilità di bilancio.

ART. 11.

(Limiti del lavoro straordinario).

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Per il personale applicato ad uffici o servizi la cui attività richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario a tempo od a cottimo assolutamente indilazionabili, in eccedenza al limite individuale di 350 ore annuali e fino ad un massimo di 850 ore, sempre che le relative esigenze non possano essere fronteggiate con la mobilità del personale, sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno finanziario, particolari limiti individuali con motivato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed il consiglio di amministrazione.

2. Tale decreto deve indicare, oltre agli uffici o settori interessati, i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entità del personale impiegato, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, nonché l'ammontare della relativa spesa, che deve in ogni caso essere contenuta entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio determinati ai sensi del precedente articolo 2.

3. Al termine di ogni periodo autorizzato, il direttore compartimentale o il capo dell'ispettorato di zona in cui è ubicato l'ufficio autorizzato ed il direttore centrale competente per materia presentano una circostanziata relazione finale in

ordine all'effettivo risultato conseguito che, a cura dell'amministrazione centrale, viene trasmessa al consiglio di amministrazione ».

2. È ratificata l'autorizzazione, concessa dalle Aziende postelegrafoniche negli anni 1981 e 1982, per il superamento dei limiti individuali annuali di lavoro straordinario previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

ART. 12.

(Cumulo indennità).

1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennità previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

ART. 13.

(Riposo compensativo).

1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre che il servizio eccedente la durata del lavoro ordinario, ad eccezione di quello notturno e di quello eseguito durante le festività settimanali o infrasettimanali, sia cumulato e compensato — nei limiti e con le modalità stabilite con la contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale — nello stesso mese o in quello successivo con l'equivalente numero di giornate di riposo.

ART. 14.

(Premio industriale).

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le funzioni non espressamente richiamate nel presente articolo, l'equiparazione è determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentito il consiglio di amministrazione ».

ART. 15.

(Consegna telegrammi ed espressi).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sia la resa dei fattorini addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici principali e in quelli locali, sia i limiti della zona di recapito normale, oltre la quale il fattorino ha diritto ad uno specifico compenso.

2. Con il medesimo decreto sono stabiliti la misura e le modalità di corrispondenza del compenso, di cui al comma 1, nonché i criteri per il calcolo degli oggetti diretti allo stesso destinatario.

ART. 16.

(Indennità per l'uso di motomezzo di proprietà del dipendente).

1. La misura dell'indennità di motomezzo, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819, come

modificati dall'articolo 23 della legge 12 agosto 1974, n. 370, è determinata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi di costo comunque connessi all'esercizio del mezzo.

ART. 17.

(*Servizi viaggianti*).

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1983, n. 356, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è concessa, dall'inizio della prestazione nell'ufficio di partenza al termine della medesima prestazione al rientro nello stesso ufficio — ivi compreso quindi il periodo di tempo trascorso fuori residenza — una indennità oraria nelle seguenti misure:

a) direttori di treni postali e capituomo lire 1.300;

b) rimanente personale lire 1.200.

2. Al personale che presta servizio nell'arco orario dalle 21 alle 7 compete, inoltre, la relativa indennità oraria secondo l'aliquota stabilita nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

3. Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera.

4. Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, nonché in servizio di messaggere che si rechi in territorio estero, ed ivi sostì per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, la indennità di cui al primo comma è corrisposta con la maggiorazione del cento per cento.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

6. Al personale di cui al presente articolo è data facoltà di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo anche per il riposo goduto in ore diurne verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennità di cui al primo comma ».

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure della indennità per i servizi viaggianti possono essere rideterminate annualmente ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919.

3. Durante le soste fuori sede il personale, di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è considerato in servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di due ore; il beneficio compete esclusivamente nei casi di sosta non superiore alle sei ore.

ART. 18.

(Rimborso tassa per patente di guida).

1. Fino al 31 dicembre 1983 le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a rimborsare l'importo della tassa di concessione governativa, secondo la categoria della patente posseduta, dal personale ad-

detto alla guida di veicoli di proprietà dell'Amministrazione od autorizzato a guidarli in via permanente.

2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, è determinato il personale al quale, in relazione alle mansioni svolte, compete il rimborso di cui al comma 1.

ART. 19.

(Abbonamenti a trasporti urbani).

1. La lettera e) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, è sostituita dalla seguente:

« e) stipulare convenzioni con imprese esercenti linee di trasporto urbano od autorizzare l'acquisto di tessere di abbonamento alle medesime linee per il trasporto sulle reti urbane di operatori postelegrafonici, da determinare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, limitatamente alle esigenze di servizio connesse all'espletamento delle mansioni affidate agli operatori stessi; ».

ART. 20.

(Modifiche alla legge 22 dicembre 1981, n. 797).

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Sono abrogati i regi decreti 17 ottobre 1941, n. 1215, e 24 ottobre 1942, n. 1381 ».

2. L'articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — *(Indennità al personale degli uffici itineranti).* — Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repub-

blica 23 dicembre 1980, n. 985, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti ».

3. La norma contenuta nell'articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1983, n. 356, e dall'articolo 17 della presente legge, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici postali itineranti che operino in comune diverso da quello nel quale è ubicato l'ufficio di appoggio od in frazioni di quest'ultimo, purché distanti almeno 5 chilometri dal perimetro dell'abitato del capoluogo.

4. Per uffici postali itineranti devono intendersi gli uffici operanti su automezzi dell'Amministrazione in più località durante la stessa settimana, in sostituzione di uffici soppressi o di uffici che l'Amministrazione non ritenga di istituire.

5. Gli uffici, di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono gli uffici principali e locali postelegrafonici ed i posti di accettazione telefonica al pubblico presso gli aeroporti, gli uffici principali radio e le stazioni telefoniche nonché gli uffici locali coesistenti con gli uffici di cui al primo comma dello stesso articolo 35.

ART. 21.

(Compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a danaro).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere, a titolo di speciale eroga-

zione per l'interessamento e la propaganda dei servizi a danaro, un compenso *una tantum* di lire 15.000 nette al personale appartenente alle soppresse carriere esecutive e di concetto in servizio nell'anno 1979 presso le casse provinciali e gli uffici principali abilitati ai servizi a danaro.

ART. 22.

*(Personale comandato
o fuori ruolo).*

1. L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici).* — 1. La spesa per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, o posto fuori ruolo, fa carico integralmente all'Amministrazione o ente pubblico, presso cui detto personale va a prestare servizio, che rimborsano alle aziende medesime gli emolumenti corrisposti al personale in parola, l'ammontare dei contributi sul trattamento economico previsti dalle leggi a carico delle aziende stesse e l'importo del contributo fondo quiescenza nella misura doppia di quella dovuta dagli iscritti.

2. Ai comandi di personale postelegrafonico presso il Comitato interministeriale dei prezzi si applica la normativa di cui al decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, ed al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, convertito dalla legge 10 agosto 1974, n. 353, e successive modificazioni ».

ART. 23.

(Appalto di servizi postali).

1. Il divieto di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non si applica ai contratti con i quali l'Ammini-

strazione delle poste e delle telecomunicazioni affida in appalto i servizi di raccolta della corrispondenza, di trasporto e consegna di dispacci postali e di recapito dei pacchi.

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE

ART. 24.

.
.
.

ART. 25.

(Trattamento di missione).

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali, del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, delle commissioni centrali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della Commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e della Commissione del dopolavoro postelegrafonico spetta, per le missioni compiute in dipendenza della carica, il trattamento economico di trasferta previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale, se più favorevole.

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SERVIZI

ART. 26.

(Trasporti postali automobilistici).

1. I canoni previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 74 del testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono elevati, rispettivamente, a lire 63.000 ed a lire 126.000.

2. Allo stesso articolo 74 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La misura dei canoni di cui ai commi precedenti può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ».

3. Il terzo comma dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità, da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale ».

4. Allo stesso articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora l'amministrazione riconosca che l'esercente la linea automobilistica non è in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei servizi citati ».

ART. 27.

*(Integrazione alla legge
10 febbraio 1982, n. 39).*

1. All'articolo 7 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le procedure di cui al primo comma possono essere adottate anche per la realizzazione di interventi, previsti a carico

dei fondi ordinari di bilancio, che siano finalizzati allo sviluppo dei programmi delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

ART. 28.

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).

1. Il primo comma dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione è liberata da ogni responsabilità nei servizi di bancoposta quando il pagamento delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta e nei casi previsti dall'articolo 96 in quanto compatibili ».

ART. 29.

(Lavori e forniture di lieve entità).

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, è estesa agli acquisti ed alle forniture; l'importo indicato nella medesima norma è elevato a lire 4.500.000.

ART. 30.

(Deposito di somme sequestrate).

1. Il settimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, è sostituito dal seguente:

« Se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorità ».

ART. 31.

(Pagamenti in valuta estera).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, nel testo modificato dalla legge 6 agosto 1966, n. 639, non si applicano nei confronti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni limitatamente ai pagamenti di valuta estera derivanti dalle operazioni di contabilizzazione effettuate in sede *clearing* CEPT.

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per i pagamenti di cui al comma precedente, emette ordinativi diretti all'Ufficio italiano dei cambi sui fondi messi a disposizione dalla cassa vaglia.

3. La cassa vaglia viene successivamente reintegrata delle somme anticipate mediante prelievo dagli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati.

4. Restano fermi, in quanto compatibili, gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

ART. 32.

(Filatelia).

1. Gli oggetti contenenti carte valori postali inviati dal competente ufficio agli abbonati al servizio filatelico sono considerati come corrispondenza epistolare e gravati della sola affrancatura ordinaria, ancorché spediti in raccomandazione o in assicurazione.

ART. 33.

(Contributi ad enti ed istituti).

1. I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560.

per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1986, a lire 200 milioni.

2. La maggiore spesa di cui al comma 1 è stanziata per lire 35 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 140 milioni in quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

CAPO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ SOCIALI E ASSISTENZIALI E NORME PREVIDENZIALI

ART. 34.

(Attività sociali ed assistenziali).

1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono consentire l'istituzione, da parte di cooperative di lavoratori postelegrafonici, di spacci di generi di consumo a finalità aziendali presso i propri uffici e stabilimenti ubicati nei capoluoghi di provincia.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è inserito il seguente:

« Il decreto di cui al precedente comma può prevedere la possibilità per il dipendente, che non abbia i requisiti stabiliti, di essere ammesso alla mensa o al servizio sostitutivo di refezione verso pagamento dell'intero prezzo del pasto tipo, di cui al successivo articolo 4, maggiorato delle corrispondenti imposte ».

3. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è sostituito dal seguente:

« Alla gestione delle mense, dei servizi sostitutivi di refezione, dei bar e dei dormitori, sentite le organizzazioni sindacali nazionali a carattere unitario maggiormente rappresentative, provvede l'Istituto postelegrafonici direttamente o mediante concessione dei servizi in appalto ».

4. Il sesto comma dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, deve essere interpretato nel senso che il contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici, ivi previsto, può essere corrisposto in quote mensili anticipate di importo non superiore ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascun esercizio finanziario.

5. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di mensa e di refezione, le spese già sostenute dall'Istituto postelegrafonici per la gestione di mense nelle case-albergo e per l'applicazione di convenzioni a prezzi-pasto superiori a quelli stabiliti dagli appositi decreti ministeriali.

6. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di mensa e di refezione, le spese già sostenute dall'Istituto postelegrafonici per l'attrezzatura di bar, istituiti nell'ambito degli uffici centrali, periferici ed esecutivi delle aziende medesime e per l'attuazione di servizi sostitutivi di refezione non espressamente previsti dai decreti ministeriali di programmazione annuale.

ART. 35.

(Ritenute per canoni).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per gli alloggi di proprietà dell'Istituto postelegrafonici e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, ceduti in affitto a dipendenti in servizio o in quiescenza dell'Amministrazione e dell'Azienda, sono autorizzate a riscuotere i canoni di locazione e le somme per spese accessorie mediante ritenute sugli stipendi o sulle pensioni.

2. Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

ART. 36.

*(Ritenute per quote assicurative
e associative)*

1. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101, introdotto dall'articolo 44 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dai seguenti:

« Sono effettuate a titolo gratuito le ritenute di cui al precedente articolo, quelle effettuate per conto dell'Istituto postelegrafonici e del dopolavoro postelegrafonico; nonché quelle concernenti i premi dovuti al Comitato sindacale assicurazione postelegrafonici per assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità amministrativa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni determina con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, la misura del rimborso degli oneri sostenuti dalle Aziende per l'effettuazione di ritenute diverse da quelle di cui al precedente comma.

Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rinunciare ad eventuali crediti per le ritenute praticate fino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 37.

*(Valutazioni del servizio fuori ruolo
e pensione ripartita).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al personale dei ruoli degli uffici locali che cessi dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne i servizi resi allo Stato, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia o a fondi sostitutivi.

2. Nei casi di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed è considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'Istituto stesso, come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o a quello dell'Istituto postelegrafonici.

3. I rapporti finanziari fra i due fondi pensioni saranno regolati a norma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Si applica, in quanto compatibile, il disposto degli articoli 151, 152 e 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092.

ART. 38.

(Posizione tributaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

1. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi, tranne che per gli immobili non destinati ad usi e servizi di pubblico interesse.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è dovuta nella misura fissata dall'articolo 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli esercizi decorsi.

ART. 39.

(Onere).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato:

a) relativamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 4.765 milioni di maggiori spese ed in

lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1986 nonché in lire 3.935 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per ciascuno degli anni 1987 e 1988;

b) relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 142,5 milioni per l'anno 1986 e in lire 140 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con riduzione nella misura di lire 2.500, 230, 1.000, 1.125 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 117, 118, 202, 347 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1986 e nella misura di lire 1.740, 160, 1.000, 1.125 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 117, 118, 202, 347 dello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni 1987 e 1988;

b) quanto all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con riduzione nella misura di lire 2,5 milioni e 140 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 101 e 196 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1986 e nella misura di lire 140 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 196 dello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.